

OGGETTO: **RATING DI LEGALITA'**

DI COSA SI TRATTA	Il Rating di Legalità è una valutazione che viene attribuita all'impresa di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Inoltre costituisce uno strumento di promozione della Legalità e dei principi etici nei comportamenti aziendali, al fine di elevare la sicurezza e la concorrenzialità nelle attività economiche. Pertanto i benefici che derivano dalla sua attivazione sono: ✚ ACCESSO AL CREDITO BANCARIO (gli istituti di credito che omettono di tener conto del Rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta); ✚ CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI (per esempio i Bandi della Regione Emilia-Romagna); ✚ VISIBILITÀ DELLA SOCIETÀ (che viene inserita in un "elenco di imprese virtuose" pubblicato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – www.agcm.it).
CHI PUO' RICHIEDERE IL RATING	Le imprese che: ✚ abbiano sede operativa nel territorio nazionale; ✚ abbiano raggiunto un fatturato minimo di 2 milioni di euro nell'esercizio chiuso l'anno precedente alla richiesta di Rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge; ✚ siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.
ATTRIBUZIONE DEL RATING	Il Rating di Legalità ha un range che va da un minimo di una (1) stelletta, fino a un massimo di tre (3) stellette attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni dell'azienda, le quali verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
ATTRIBUZIONE DELLE STELLETTE	UNA 'STELLETTA' Per ottenere il punteggio minimo l'azienda dovrà dichiarare che l'imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del <i>Rating</i> (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 c.p.p., né l'impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

Nei confronti dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L'impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.

L'impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di *Rating*, essere stata condannata per illeciti *antitrust* gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implicino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.

DA DUE A TRE 'STELLETTE'

Il regolamento prevede ulteriori requisiti che consentono all'impresa di conseguire il punteggio massimo di **3 stellette**.

Se di questi requisiti ne verranno rispettati almeno sei, si otterranno **2 stellette**.

In particolare l'azienda dovrà:

1. rispettare i contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto a livello nazionale dal Ministero dell'Interno e da Confimi Industria in data 20 aprile 2017 e del Protocollo attuativo sottoscritto a livello regionale tra tutte le Prefetture e Confimi Industria Romagna in data 4 aprile 2018 ;
2. utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;
3. adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;
4. adottare processi per garantire forme di *Corporate Social Responsibility*;
5. essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
6. avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
7. di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

<i>DURATA</i>	Il Rating di Legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una 'stelletta', l'Autorità dispone la revoca del Rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un Rating più alto, l'Antitrust riduce il numero di stellette. L'Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l'elenco delle imprese cui il Rating di Legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.
<i>PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI RATING</i>	L'impresa deve presentare domanda all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) compilando un apposito modulo in formato elettronico disponibile sul sito dell'AGCM stessa. Inoltre la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve essere inoltrata per via telematica. L'Autorità provvederà a comunicare all'indirizzo di PEC aziendale l'esito della richiesta. Nel caso di ottenimento del Rating l'impresa sarà inserita nell'elenco previsto dall'art. 8 del Regolamento, pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'AGCM. La tempistica, in mancanza di richieste ulteriori di documentazione, è di 60 giorni dall'inoltro della domanda.
<i>PROCEDURA DI ADESIONE AL PROTOCOLLO DA PARTE DELL'IMPRESA</i>	L'iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo è volontaria e può essere effettuata solo a seguito del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria da parte della Prefettura competente. A tal fine l'impresa trasmette all'Associazione di appartenenza, per il successivo inoltro alla Prefettura, la richiesta di iscrizione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo e all'autorizzazione all'acquisizione, trattazione e conservazione dei dati personali necessari allo svolgimento delle verifiche antimafia. Decorsi 45 giorni dalla ricezione della richiesta di iscrizione nell'elenco, laddove gli accertamenti disposti siano ancora in corso, l'Associazione, previa verifica da parte della Prefettura dell'assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del Codice antimafia, provvederà ad iscrivere provvisoriamente l'impresa nell'elenco pubblicato sul proprio sito. All'esito degli accertamenti info-investigativi disposti, il Prefetto, ove non siano emersi motivi automaticamente ostativi o tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia l'informazione antimafia liberatoria e dispone l'iscrizione definitiva dell'impresa nell'elenco, dandone comunicazione all'Associazione competente affinché provveda alla pubblicazione nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo sul proprio sito istituzionale.

**OBBLIGHI
DELL'IMPRESA
ADERENTE AL
PROTOCOLLO**

L'impresa, con l'iscrizione definitiva nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo, assume i seguenti obblighi:

- a.** comunicare all'Associazione, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le conseguenti verifiche, le eventuali modifiche all'assetto proprietario e gestionale intervenute successivamente all'iscrizione;
- b.** inserire nella lista dei propri fornitori gli operatori economici che forniscono prestazioni in esecuzione di contratti di importo superiore a 20.000 euro, salvo il caso di prestazioni continuative o periodiche per il quale tale limite è elevato a 50.000 euro a semestre;
- c.** acquisire, prima della sottoscrizione dei contratti con i fornitori, la documentazione antimafia richiesta a seconda della tipologia di contratto e del valore della prestazione, secondo quanto prescritto dal Protocollo attuativo regionale. Nel caso di contratti aventi ad oggetto attività sensibili, l'impresa si impegna a richiedere il rilascio dell'informazione antimafia per il fornitore indipendentemente dal valore del contratto;
- d.** comunicare all'Associazione i dati di cui all'art. 85 del Codice antimafia per ciascuno dei propri fornitori, ai fini della successiva verifica dei requisiti di onorabilità, attraverso la richiesta di rilascio dell'informazione antimafia;
- e.** comunicare all'Associazione, per il successivo inoltro alla Prefettura competente e le conseguenti verifiche, le eventuali modifiche intervenute nell'assetto proprietario e gestionale della società fornitrice successivamente alla sua iscrizione nella relativa lista;
- f.** mantenere aggiornata la lista dei fornitori richiedendo, 60 giorni prima della scadenza dell'iscrizione, il rinnovo della documentazione antimafia;
- g.** introdurre, nei contratti stipulati con i propri fornitori e partners commerciali, clausole risolutive espresse per le ipotesi di sopravvenuta adozione di una comunicazione antimafia e/o di un'informazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura;
- h.** denunciare all'Autorità Giudiziaria e alla Prefettura, nonché, nel caso di appalti pubblici, alla Stazione appaltante, ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o estorsione, avanzata, nei propri confronti ovvero nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- i.** non avvalersi, nell'ambito di procedure negoziali con la Pubblica Amministrazione, di forme di intermediazione o di rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti.

Nei casi di urgenza, l'impresa aderente può procedere alla stipula del contratto con il fornitore anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria, dandone preventiva comunicazione all'Associazione e, per il tramite di questa, alla Prefettura. Il contratto, tuttavia, è stipulato sotto condizione risolutiva espressa che non intervenga un successivo provvedimento interdittivo da parte della Prefettura.

<i>NOSTRE INFORMATIVE PRECEDENTI</i>	Confimi Romagna News n° 3 del 31 gennaio 2018.
<i>INFO</i>	L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<i>Dott. Claudio Trentini</i> – <i>cell. 348/7053539</i> – <i>email: trentini@confimiromagna.it</i>) è a disposizione per fornire ogni eventuale e necessario chiarimento sull'applicazione del Protocollo e per assistere le aziende che volessero presentare la domanda.